

*Il campo di applicazione ristretto disegnato dal dl in corso di pubblicazione in Gazzetta*

# Concordato, doppia riapertura

## Il ravvedimento segue la sorte del cpb solo per i soggetti Isa

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**C**oncordato-bis riservato esclusivamente ai contribuenti, soggetti Isa, che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre scorso. Ai fini dell'applicazione del ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022, l'adesione al concordato preventivo biennale entro il prossimo 12 dicembre si deve intendere come avvenuta alla data del 31/10/2024. È quanto prevede il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri del 12 novembre 2024, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che ha disposto tra l'altro la riapertura dei termini per l'adesione, inserendo un nuovo termine fissato al 12/12/2024. Il testo è già pronto per diventare emendamento all'articolo 7 del dl fisco (dl 155/24) all'esame della commissione bilancio del Senato. Dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, innanzitutto, si prevede che possono aderire al patto con il Fisco, i soggetti che hanno "validamente" presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31/10/2024 presentando una dichiarazione integrativa.

Dal contenuto di questo primo assunto, confermato anche dal comunicato stampa che ha fatto seguito alla riunione dei ministri, emerge che, con questo nuovo termine (12/12/2024), potranno aderire, presentando una dichiarazione integrativa (quindi non tardiva), tutti i contribuenti, soggetti agli indici di affidabilità fiscale (Isa), che hanno trasmesso, tempestivamente e, quindi, nei termini ordinari (31/10/2024), la propria dichiarazione dei redditi.

La conseguenza è che restano fuori, da questa nuova possibilità, i contribuenti in regime forfetario, anche per-

ché, per questi contribuenti, l'adesione è limitata in via sperimentale al solo 2024 e risulta ormai in chiusura, e coloro che hanno presentato, seppure tardivamente, la dichiarazione (presentazione entro i novanta giorni successivi al termine ordinario); si ammette, quindi, un contribuente che aderisce tardivamente a mezzo di una integrativa ma si esclude chi, pur non avendo omesso la presentazione della dichiarazione, ha presentato la stessa solo tardivamente. Dalla lettura di quello che con ogni probabilità sarà l'art. 7-bis emerge, inoltre, che la facoltà di aderire al concordato non è consentita nel caso in cui nella dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile, un minore debito d'imposta o un maggior credito rispetto ai contenuti della dichiarazione originaria (quella presentata entro il 31/10/2024).

In estrema sintesi, la dichiarazione integrativa potrà riguardare esclusivamente la compilazione del modello CPB 2024/2025, con particolare riferimento al quadro P, allegato al modello Isa, senza poter intervenire, inevitabilmente, sulla parte relativa ai redditi, peraltro di qualsiasi tipo, anche di quei redditi che non producono alcun impatto con la proposta (si pensi ad alcune fattispecie di redditi diversi) o, si ritiene, soltanto in presenza di modifiche che comportino la presentazione di una integrativa a sfavore. È altrettanto chiaro, come emerge dal dettato letterale delle nuove disposizioni, che la riapertura dei termini permette ai contribuenti esclusivamente di aderire alla proposta e non anche di esprimere la rinuncia all'adesione già esercitata con la dichiarazione presentata nei

termini ordinari. Sul punto, infine, si evidenzia un chiaro disallineamento tra i termini fissati per esprimere l'adesione, nelle modalità appena descritte, e il termine di versamento degli acconti, che rimane bloccato a quello ordinariamente previsto ovvero al 2/12/2024, senza alcuna proroga ma con la necessità, in caso di versamento tardivo, di operare con l'istituto del ravvedimento.

Il secondo comma del citato nuovo articolo conferma che, con questa nuova possibilità, l'adesione al concordato preventivo biennale si deve intendere effettuata il 31/10/2024 (termine perentorio per l'adesione originaria), anche ai fini della possibilità di accedere al ravvedimento speciale per le annualità 2018/2022, ai sensi dell'art. 2-quater del dl 113/2024, convertito nella legge 143/2024.

Pertanto, i soggetti Isa che aderiranno all'accordo biennale (2024/2025) entro il prossimo 12 dicembre, potranno anche aderire al ravvedimento speciale, alla stessa stregua di chi ha aderito entro il 31/10/2024. Dovrà essere prevista, inoltre, l'ulteriore novità, con una modifica dell'art. 7 del dl 155/2024, relativamente al ravvedimento speciale per quei contribuenti che non solo non applicato gli indici per esercizio non normale dell'attività o per le cause derivanti dalla pandemia (Covid-19), ma che hanno indicato una causa di esclusione per effetto dell'esercizio di più attività (multiattività), con la conseguenza che l'Agenzia delle entrate dovrà anche rivedere i prospetti di calcolo, già inseriti all'interno dei cassetti fiscali, con l'inserimento dell'ulteriore annualità per la quale è stata indicata la citata esclusione.

© Riproduzione riservata



I webinar di  
**ItaliaOggi**  
DS6901 DS6901

### Il concordato concede il bis. Sarà un successo?



**Cristina Bartelli**      **Andrea Bonghi**

**Fabrizio Giovanni Poggiani**      **Giuliano Mandolesi**

**Un momento del webinar del 14 novembre 2024**